

Documenti per la consultazione

Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il documento contiene le disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8 del D.Lgs. 231/2007.

Ai fini della consultazione si pubblicano il testo con le nuove disposizioni e i tre allegati di natura tecnico-operativa.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro l'8 giugno 2009 a: Banca d'Italia, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Divisione Rapporti con le Autorità, via Milano, 64 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica rea.rapporti_autorita@bancaditalia.it.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 231/07 – provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito: il decreto) attribuisce alle Autorità di vigilanza, nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, il compito di emanare disposizioni riguardanti le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, la registrazione, l'organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'art. 37, comma 7, stabilisce che la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

L'attuale sistema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI, seppure tendenzialmente idoneo a garantire l'assolvimento degli obblighi di legge, richiede interventi di adeguamento legati sia al mutato quadro normativo, sia alla necessità di eliminare alcune criticità che rendono l'applicazione delle disposizioni difficoltosa e onerosa per i destinatari ovvero non consentono di sfruttare in pieno le potenzialità informative dell'AUI.

Le disposizioni sulla tenuta dell'AUI sono contenute in un provvedimento recante i principi di registrazione e di tenuta dell'archivio, corredato di tre allegati di natura tecnico-operativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione.

La scelta di rinviare ad appositi allegati i profili tecnici è finalizzata a consentire in maniera più flessibile la gestione di eventuali modifiche che non impattano sui principi generali di registrazione.

Principi del provvedimento

Nella redazione delle disposizioni di attuazione, sono stati osservati i seguenti principi di carattere generale:

1. proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui destinatari;
2. contenimento dei rischi legali e reputazionali derivanti dal coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
3. salvaguardia della stabilità e del buon funzionamento del sistema finanziario.

Sotto un profilo più strettamente pertinente alla materia trattata, sono stati seguiti i seguenti principi-guida:

- a) certezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti;
- b) tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, anche in un'ottica di sfruttamento delle informazioni da parte delle Autorità giudiziaria e inquirente;
- c) compatibilità dei criteri di registrazione con i criteri per l'aggregazione dei dati prevista dall'articolo 40 del decreto.

Le finalità perseguite dall'AUI

L'AUI è stato introdotto dalla legge n. 197/91 come misura rafforzativa della "collaborazione passiva". L'articolo 2 della legge faceva riferimento a dati identificativi della clientela e delle operazioni che *"...devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti ...in un unico archivio di pertinenza del soggetto..."* (comma 4) che deve essere *"...gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche."* (comma 5).

Tali precetti sono stati successivamente regolamentati con decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992.

La gestione informatizzata di un'unica base dati consentiva di raggiungere due obiettivi:

1. superamento delle difficoltà di ricerca di dati e informazioni utili a fini di approfondimenti sia di carattere investigativo, sia di carattere finanziario attraverso l'accentramento e la rappresentazione integrata, secondo standard uniformi, di informazioni finanziarie e anagrafiche riconducibili a un dato cliente acquisite da ciascun intermediario nello svolgimento della propria attività istituzionale.
2. tracciabilità dei flussi all'interno del sistema finanziario; i dati registrati nell'AUI consentono di gestire, in virtù delle citate caratteristiche di uniformità di archiviazione, dati e informazioni relative a soggetti e intermediari diversi. Si evidenzia, ad esempio, che, per le transazioni regolate mediante bonifico, la normativa di settore richiede l'indicazione in AUI sia del soggetto ordinante/beneficiario del bonifico sia dell'intermediario della controparte, anche quando questi sono ubicati all'estero.

Il patrimonio informativo dell'AUI, inoltre, è la base di riferimento per l'individuazione di operazioni anomale suscettibili di approfondimento per un'eventuale segnalazione di operazione sospetta; In particolare, le applicazioni di ausilio nella rilevazione di operazioni sospette, di cui si avvale la gran parte dei soggetti obbligati, tra cui il software denominato GIANOS¹, utilizzano i dati registrati nell'AUI per evidenziare eventuali anomalie.

Sulla base dell'AUI, sono prodotte le segnalazioni antiriciclaggio aggregate che gli intermediari indicati all'art. 40² del decreto hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente alla UIF, con riferimento alla propria operatività, per consentire l'effettuazione di analisi per la rilevazione di eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

¹ Generatore di indici di anomalie per le operazioni sospette.

² Non tutti i destinatari che hanno l'obbligo di istituire l'AUI devono anche trasmettere i dati aggregati. Sono esclusi da quest'ultimo obbligo gli agenti di cambio, le società che svolgono il servizio di riscossione tributi, gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, i cambiavalute ed i Confidi.

Criticità dell'attuale sistema regolamentare e proposte di innovazione e razionalizzazione

L'attuale quadro regolamentare presenta, come già accennato, alcuni aspetti di criticità che non consentono di sfruttare in pieno le potenzialità di ricerca delle informazioni contenute nell'AUI e rendono l'applicazione della normativa difficoltosa e onerosa per i destinatari. Al riguardo, nella formulazione delle proposte si è tenuto conto, tra l'altro, delle richieste di pareri sottoposte più frequentemente all'ex Ufficio Italiano dei Cambi allo scopo di dare soluzione ad alcune questioni particolarmente problematiche.

a) l'utilizzo di reti "alternative" di vendita

Una prima area di criticità è stata individuata nell'ambito dell'operatività "fuori sede" diffusamente utilizzata dagli intermediari nella vendita e collocamento di propri prodotti bancari, finanziari ed assicurativi. Il decreto ministeriale del 19 dicembre 1991, recante disposizioni di attuazione della legge n. 197/91, stabiliva al punto 4.2., IV cpv., che *"allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, agli adempimenti in parola deve attendere unicamente l'intermediario che viene in contatto con la clientela anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge"*. Nella lettera di risposta fornita dal Ministero del tesoro in ordine a problematiche applicative sollevate nel 1992 dall'Assoreti³, si stabiliva che le società della rete (società-rete) registrassero l'incasso dei mezzi di pagamento ricevuti – direttamente o per il tramite di promotori finanziari – nell'attività di collocamento di prodotti offerti da altri intermediari (le cd. società prodotto).

Tale impostazione scinde, sotto il profilo della registrazioni in AUI, l'apertura del rapporto continuativo instaurato con una società prodotto (ad esempio la sottoscrizione di una polizza unit-linked offerta da un'impresa assicurativa) dalla ricezione del relativo mezzo di pagamento incassato dalla società-rete che ne cura il collocamento, interrompendo, in tal modo, la tracciabilità del flusso finanziario. Infatti, nell'AUI della società prodotto viene registrato solo il rapporto continuativo senza alcuna evidenza dei connessi flussi finanziari, mentre nell'AUI della società rete si registra la ricezione di mezzi di pagamento che, peraltro, non costituisce un'effettiva attribuzione di disponibilità alla società medesima. Quest'ultima, infatti, effettua l'incasso allo scopo di trasmettere i fondi alla società prodotto; il flusso tra i due intermediari non costituisce oggetto di registrazione.

Il proliferare di forme alternative di vendita dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi rende tale impostazione obsoleta e non conforme ai principi ispiratori dell'AUI.

Con l'emanazione del decreto che, tra l'altro, ha espressamente abolito la legge n. 197/91 (articolo 64, comma 1), è stato ritenuto opportuno modificare tale impostazione, rendendo più chiara l'applicazione della normativa e facilitando la ricostruibilità dei flussi finanziari. La proposta inserita nella bozza di provvedimento intende concentrare gli obblighi di registrazione esclusivamente in capo alle società prodotto: queste ultime, pertanto, registrano nel proprio AUI sia i dati del rapporto continuativo sia i relativi flussi finanziari, a prescindere dalle modalità adottate per la vendita (ad esempio, la SGR registra l'operazione di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento effettuata presso il soggetto collocatore).

³ Ministero del tesoro, Direzione Generale del Tesoro, Servizio V, Divisione VI (Pos. N° 40 – 197/Que), Lettera del 26 marzo 1993. L'Assoreti è l'associazione nazionale delle SIM e delle banche che collocano presso il pubblico prodotti finanziari, bancari e assicurativi avvalendosi di reti di promotori finanziari.

Per agevolare l'applicazione del principio in base al quale le operazioni devono essere registrate dai soggetti cui sono destinate le disponibilità, l'articolo 6, comma 10, prevede un obbligo di trasmissione dei dati da parte degli intermediari che eseguono l'operazione a quelli che devono effettuare la registrazione nell'archivio unico informatico.

b) gli ordini di pagamento o di accreditamento

Problematiche analoghe si riscontrano anche nelle registrazioni dei bonifici ordinati/ricevuti da intermediari non bancari per conto della propria clientela.

Nonostante il citato DM del 19 dicembre 1991 avesse espressamente elencato tra i mezzi di pagamento anche i bonifici la cui "movimentazione" fa sorgere un obbligo di registrazione⁴, un successivo comunicato stampa del Ministero del tesoro⁵ precisava che gli obblighi di registrazione in AUI di operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o di accreditamento incombevano *esclusivamente* sugli intermediari *bancari* che provvedevano a dare corso a tali operazioni.

In deroga a tale orientamento, la circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 19 maggio 1993 precisava che le società fiduciarie "statiche" registravano nel proprio AUI le operazioni regolate mediante bonifico riportando i dati completi del soggetto (ordinante/beneficiario) per conto del quale agivano, gli estremi del soggetto controparte e l'intermediario bancario del soggetto controparte. La citata circolare precisava, inoltre, che "... *al fine di evitare duplicazioni nelle registrazioni l'intermediario bancario che dà esecuzione agli ordini di cui sopra non effettua registrazioni sotto il nome della società fiduciaria.*"

Per contro nel caso di intermediari non bancari diversi dalle fiduciarie, la circolare asseriva che "...*gli intermediari bancari che eseguono bonifici disposti da altri intermediari non bancari per conto di clientela nota effettuano le registrazioni sotto il nome della stessa clientela.*" La norma, pertanto, faceva sorgere un obbligo di registrazione in capo agli intermediari bancari nei casi in cui fossero a conoscenza del soggetto per conto del quale *l'intermediario non bancario* stesse disponendo un ordine di accreditamento o di addebitamento, mentre nulla disciplinava nell'ipotesi, assai ricorrente nella prassi operativa, in cui il cliente dell'intermediario non bancario non fosse noto alla banca. Tale impostazione, oltre a generare indeterminatezza normativa, produceva nella realtà una sostanziale inapplicabilità del principio della tracciabilità a causa dell'impossibilità per le banche di conoscere i soggetti per conto del quale gli altri intermediari (non bancari) disponevano il bonifico. Il risultato era una sostanziale perdita in AUI delle informazioni relative ad operazioni di rilevante interesse in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale impostazione è stata parzialmente corretta con il decreto ministeriale n. 142/2006, emanato in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 56/2004, di recepimento della cd. seconda direttiva antiriciclaggio, che ha previsto anche la registrazione, in forma semplificata, dei bonifici

⁴ Decreto Ministeriale 19 dicembre 1991, punto 2.1. Il° cpv.: "Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accreditamento e di pagamento (es. bonifici bancari e vouchers collegati all'uso di carte di credito o di pagamento).

⁵ Comunicato stampa del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1993.

disposti/ricevuti per conto della clientela⁶. La semplificazione consiste nella mancata indicazione nell'AUI del soggetto controparte (ordinante/beneficiario) e dell'intermediario della controparte coinvolto nel trasferimento dei fondi. La registrazione dell'operazione di bonifico presso i soggetti non bancari risulta, quindi, priva degli elementi essenziali per la tracciabilità del flusso finanziario, a differenza di quanto avviene presso banche, Poste Italiane S.p.A. e presso le società fiduciarie. La soluzione adottata, tuttavia, non ha consentito di fugare dubbi interpretativi.

La soluzione proposta nel provvedimento intende equiparare gli obblighi di registrazione dei bonifici per tutti i destinatari della normativa. L'art. 6 del provvedimento prevede infatti che ciascun destinatario registri nel proprio AUI le informazioni relative a ordini di accredito/addebitamento comprensive dei dati relativi al soggetto controparte (ordinante/beneficiario) nonché all'intermediario della controparte intervenuto nel trasferimento dei fondi. Ne consegue un esonero dalle stesse registrazioni per banche e Poste Italiane S.p.A. le quali non dovranno più inserire nel proprio AUI le operazioni di bonifico a valere su rapporti intestati ad altri destinatari della normativa - fiduciarie escluse, cfr. avanti (ad esempio, in una sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mediante bonifico, l'ordine di accredito è registrato dalla SGR e non dalla banca che interviene nell'operazione per conto della SGR stessa).

Per agevolare l'applicazione del principio in base al quale le operazioni devono essere registrate dai soggetti cui sono destinate le disponibilità, l'articolo 6, comma 9, prevede un obbligo di trasmissione dei dati da parte degli intermediari che eseguono il bonifico a quelli che devono effettuare la registrazione nell'archivio unico informatico.

c) esonero dagli obblighi di registrazione

Il più volte richiamato decreto ministeriale 19 dicembre 1991, stabiliva al punto 2.5., I cpv., che “*gli obblighi di registrazione non sussistono per le operazioni ed i rapporti posti in essere tra gli intermediari abilitati*”. Tale formulazione, oltre a fare riferimento ad un concetto di “intermediario abilitato” ormai superato dalla disciplina vigente, è spesso stato oggetto di interpretazioni che hanno indotto gli operatori ad errori o fraintendimenti. La ratio della norma va individuata nella scelta di escludere dall'obbligo di registrazione tutte quelle transazioni disposte dai destinatari della normativa.

La scelta adottata (art. 8 del provvedimento) limita l'esonero ai rapporti continuativi ed alle operazioni poste in essere con gli altri destinatari, ai quali si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica (art. 25 del decreto) e di istituzione dell'AUI. Ad esempio le banche non sono più tenute a inserire nel proprio AUI le informazioni relative ai rapporti e operazioni, *a qualsiasi titolo eseguite*, con SIM, SGR, ovvero con imprese assicurative.

Tale esonero non si estende alle società fiduciarie “statiche” alle quali non si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica. Si ritiene che ciò comporti una duplicazione di registrazioni dato che le società fiduciarie già registrano l'operatività della propria clientela in modo completo, compresi i bonifici.

Rientrano nell'esonero, inoltre, i rapporti e le operazioni con enti creditizi e finanziari comunitari soggetti alla direttiva 2005/60/CE ovvero ubicati in paesi il cui regime antiriciclaggio è ritenuto

⁶ Il decreto ministeriale n. 142 del 3 febbraio 2006 emanata dal Ministero dell'Economia e della Finanze e le relative istruzioni applicative dell'UIC del 24 febbraio 2006, normativa di attuazione della c.d. seconda direttiva antiriciclaggio.

equivalente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; completano il quadro degli esoneri i rapporti e le operazioni con gli uffici della pubblica amministrazione.

d) l'attività istituzionale degli intermediari

Con riferimento all'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di registrazione, si ritiene che tali obblighi sussistano per tutti i rapporti continuativi e per le operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli intermediari, ivi incluse le attività accessorie come definite dalla normativa di settore.

Altre innovazioni

Modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, comma 8, del decreto

Si esplicitano nella possibilità, per alcuni soggetti (CONFIDI e cambiavalute) di adottare archivi dedicati gestiti anche con strumenti di informatica diretta e di effettuare le registrazioni con riversamento mensile delle informazioni.

Per la Cassa Depositi e Prestiti, per la quale è comunque stabilito l'obbligo di istituzione dell'AUI, è stato previsto un contenimento delle informazioni da registrare.

Titolare effettivo

L'art. 18 del decreto include le informazioni sul titolare effettivo tra gli elementi da acquisire in sede di adeguata verifica.

L'art. 36 (comma 1) stabilisce, in linea generale, che siano conservati i documenti e registrate le informazioni acquisite per assolvere il predetto obbligo da parte dei soggetti di cui agli art. 11,12,13,14 del decreto stesso. E' prevista la conservazione per dieci anni di copia dei documenti (identificativi) o dei loro riferimenti e, per le operazioni, i rapporti e le prestazioni professionali, di scritture e registrazioni (in originale o copia legalmente valida). La previsione sembra riferirsi alle scritture e alle registrazioni primarie dell'operatività dei soggetti obbligati e non sono precisate particolari modalità di tenuta delle stesse.

Il comma 2 dello stesso art. 36 prevede, più specificamente, che i medesimi soggetti registrino:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi, la data di instaurazione del rapporto, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- b) con riferimento alle operazioni oltre soglia, la data, causale, importo, tipologia operazione, mezzi di pagamento, i dati del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Quest'ultimo comma non contempla espressamente i dati del titolare effettivo.

Il successivo art. 37 (comma 1) stabilisce che, ai fini degli obblighi di registrazione del precedente articolo, gli intermediari finanziari di cui agli art. 11, comma 1 e 2 lettera a), le società di revisione e gli altri soggetti di cui all'art. 14, comma 1 lettera e) – cioè i destinatari del provvedimento – sono tenuti ad istituire l'Archivio Unico Informatico (AUI).

Il tenore congiunto delle precedenti disposizioni sembra delineare, accanto all'obbligo generalizzato di adeguata verifica e quindi di acquisizione e conservazione delle relative informazioni, un ulteriore

obbligo più circoscritto di inserimento dei dati in AUI. Inoltre, l'espressione di cui al punto b) riferita ai dati del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera, appare riconducibile alla fattispecie, già prevista dalla normativa, di un esecutore dell'operazione diverso dal titolare della stessa.

Considerata la complessità di tali disposizioni, al fine di rendere più agevole la conoscenza dei dati del titolare effettivo e allo stesso tempo contenere l'onere per i destinatari, si è ritenuto opportuno inserire tali dati in AUI con le seguenti modalità: la presenza di un titolare effettivo è rilevata con una registrazione del legame tra quest'ultimo e il soggetto intestatario del rapporto.

La modalità di registrazione adottata appare di agevole attuazione per i destinatari e consente, altresì, di collegare i dati del titolare effettivo sia con i rapporti sia con le operazioni riconducibili all'intestatario del rapporto.

Soluzioni diverse, oltre a non avere un preciso supporto normativo, risulterebbero di difficile applicazione e potrebbero comportare gravosi oneri per i destinatari.

Operazioni disposte su rapporti continuativi

Sono state previste specifiche modalità di registrazione per le operazioni, disposte da soggetti titolari di rapporti continuativi, eseguite per conto di soggetti "terzi" non intestatari del rapporto; in tali casi, devono essere acquisiti il nome e cognome o denominazione sociale nonché sede o paese estero dei soggetti "terzi".

Si tratta, ad esempio, delle operazioni di tesoreria poste in essere da gruppi societari: la soluzione adottata permette di rilevare, nei casi di bonifici disposti dal "treasurer", anche l'effettivo soggetto, appartenente al gruppo, nel cui interesse è disposta l'operazione.

Analogamente, nelle operazioni disposte dalle società fiduciarie presso altri intermediari, è prevista la registrazione del fiduciante titolare dell'operazione.

Sotto tale aspetto, anche al fine di tutelare la riservatezza di tali soggetti, è stato inserito un richiamo di carattere generale alla predisposizione di adeguati profili di sicurezza.

Operazioni disposte da intermediari "non equivalenti"

Analoghe modalità di registrazione sono previste per le operazioni disposte da intermediari localizzati nei paesi - individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con appositi decreti - il cui regime antiriciclaggio non è equivalente: devono essere acquisiti anche i dati del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.

Titoli di stato

L'attuale normativa limita la registrazione delle operazioni sui titoli di stato ai soli casi in cui esse comportino una movimentazione tra rapporti diversamente intestati escludendo, di fatto, l'ipotesi estremamente comune di un acquisto di titoli, effettuato da disponibilità di conto, accreditati in dossier titoli con pari intestazione del precedente. Il presente provvedimento prevede la registrazione in AUI di tali tipi di operazioni.

Causali analitiche

Sono descritte causali specifiche per le varie tipologie di destinatari, mantenendo nel complesso l'impianto preesistente; le modifiche tendono ad evidenziare i flussi in contropartita con altri

intermediari rispetto a quelli che permangono presso lo stesso soggetto. Sono state eliminate alcune causali residuali.

Si ribadisce il principio secondo cui dovrebbe essere privilegiato l'utilizzo della causale che rappresenta la motivazione economica sottostante l'operazione oggetto di registrazione rispetto a quella che rappresenta il mezzo di pagamento utilizzato.

Con apposite disposizioni della UIF saranno stabiliti i criteri per il raggruppamento delle causali analitiche in causali sintetiche ai fini dell'invio mensile dei dati aggregati.

Mezzi di pagamento

Si evidenzia che nella definizione prevista dal decreto non sono indicati gli assegni di trattenuta, inseriti, invece, nella definizione di mezzi di pagamento del provvedimento.

Archivi alternativi

Il provvedimento limita la previsione di utilizzo di archivi informatici diversi dall'AUI ad alcuni casi rientranti nell'art. 37 comma 8 del decreto.

Tuttavia, i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico (tale disposizione, tra l'altro, tende ad agevolare gli intermediari che, pur essendo tenuti alla registrazione dei rapporti continuativi non movimentano mezzi di pagamento; tipicamente, le SIM di consulenza).

Regolamento CE 1781/2006

Il regolamento 1781 prevede la conservazione di operazioni di importo inferiore alla soglia di registrazione delle operazioni nell'AUI.

La conservazione di tali informazioni in AUI, pertanto, non è possibile, anche in considerazione del regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di registrazione di operazioni sotto la soglia di 15.000 euro.

Operazioni collegate

Il provvedimento non contempla le "operazioni collegate", di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), ai fini degli obblighi di registrazione in quanto ritenute rilevanti ai soli fini dell'individuazione di operazioni sospette.

* * *

Conclusioni

La struttura dell'AUI ha subito limitate modifiche; gli interventi adottati hanno lo scopo di tenere conto delle novità introdotte dal d.lgs. 231/07 e di rimuovere le criticità emerse nel corso degli anni, per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizzare gli adempimenti dei destinatari.

Gli interventi più significativi riguardano l'inserimento del titolare effettivo, la delineazione dei confini di registrazione nel caso di intervento di più destinatari, l'indicazione del soggetto beneficiario di specifiche operazioni (tesoreria, fiduciarie, paesi "non equivalenti") e l'arricchimento delle informazioni registrate presso destinatari diversi da banche e Poste Italiane con conseguente alleggerimento degli oneri di registrazione per questi ultimi.

Il provvedimento sostituisce tutta la normativa preesistente in materia.

Roma, 5 maggio 2009

**PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA
DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI
REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto, in particolare, l'articolo 37, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

D'intesa con le altre Autorità di vigilanza di settore;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Unità di Informazione Finanziaria;

ADOTTA

il seguente provvedimento

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*direttiva*”, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- b) “*decreto*”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- c) “*codice in materia di protezione dei dati personali*”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) “*TUB*”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- e) “*TUF*”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- f) “*CAP*”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private.
- g) “*UIF*”, l’Unità di Informazione Finanziaria istituita ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, presso la Banca d’Italia;
- h) “*destinatari*”, i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1;
- i) “*attività istituzionale*”, l’attività per la quale i soggetti destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica. Non rientrano nell’attività istituzionale le incombenze relative al funzionamento e all’amministrazione interna del destinatario;
- j) “*gruppo*”, il gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 nonché le società di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
- k) “*rapporto continuativo*”, rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di versamento, prelevamento o trasferimento di mezzi di pagamento, ovvero, prestazioni professionali rese dalle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF;
- l) “*operazione*”, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000;
- m) “*operazione frazionata*”, un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore a € 15.000, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- n) “*operazioni di tesoreria*”, operazioni eseguite da una società che svolge la funzione di effettuare incassi e pagamenti per conto di altre società appartenenti al medesimo gruppo,

- o) “*mezzi di pagamento*”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- p) “*tasso di cambio*”: il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d’Italia;
- q) “*cliente*”, il soggetto che dispone operazioni ovvero intrattiene rapporti continuativi con i destinatari;
- r) “*esecutore*”, il soggetto che esegue operazioni per conto di altro soggetto;
- s) “*titolare effettivo*”, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente secondo i criteri di cui all’allegato tecnico del decreto;
- t) “*dati identificativi*”, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale;
- u) “*archivio unico informatico*”, un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono inseriti in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
- v) “*pubblica amministrazione*”, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2 – Destinatari e obblighi applicabili

1. Il presente provvedimento si applica a:

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) società di gestione del risparmio (SGR);
- f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;
- h) agenti di cambio;
- i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- j) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB;
- k) intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB;
- l) succursali stabilite in Italia dei soggetti indicati nell’art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva;
- m) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

- n) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- o) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
- p) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
- q) succursali stabilite in Italia dei soggetti indicati alle lettere n) e p) aventi sede in uno stato estero;
- r) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
- s) operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. I destinatari, a eccezione dei soggetti indicati alle lettere o), p) e q) limitatamente ai cambiavalute del comma precedente, devono istituire l'archivio unico informatico e registrare nel medesimo i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni. I soggetti di cui alle lettere o), p) e q) limitatamente ai cambiavalute del comma precedente utilizzano modalità semplificate di registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari, nonché alle operazioni rientranti nei servizi accessori come definiti dalla normativa di settore. Essi si applicano altresì ad ogni prestazione professionale svolta dai soggetti indicati al comma 1, lett. r).

4. L'obbligo di istituire l'archivio unico informatico non sussiste qualora vi siano esclusivamente rapporti continuativi ovvero operazioni di cui all'art. 9.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico e l'inalterabilità delle registrazioni, nonché la possibilità di trarre informazioni integrate dei dati inseriti.

6. L'esistenza di un legame tra un cliente, intestatario di un rapporto continuativo presso uno dei soggetti di cui al comma 1, e un titolare effettivo rileva ai fini dell'obbligo di registrazione.

7. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, i destinatari devono istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'archivio unico informatico e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori per garantire gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

8. I destinatari acquisiscono i dati rilevanti per la registrazione ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF. I destinatari rendono disponibili alle autorità competenti le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

9. I destinatari predispongono gli opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'archivio unico informatico al fine di assicurarne la riservatezza.

Art. 3 – Rapporti continuativi

1. Gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi che al portatore.

2. Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da “conti”, da “depositi” ovvero da “altri rapporti continuativi” rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

i) il termine “conti” include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione delle operazioni sul rapporto di destinazione finale e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, sui cui sono registrati rapporti di debito e credito verso clienti originati da transazioni occasionali);

ii) il termine “depositi” comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;

iii) l'espressione “altri rapporti continuativi” va intesa come rapporti contrattuali di durata che consentono di disporre la movimentazione di mezzi di pagamento come ad esempio:

- a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
- b) il rilascio di garanzie e gli impegni di firma da parte dei destinatari;
- c) l'emissione e la gestione di carte di pagamento, che comporta l'accensione di rapporti continuativi sia con i titolari delle carte sia con gli esercenti convenzionati;
- d) l'assunzione di partecipazioni, qualora le stesse superino il 10 per cento del capitale sociale con diritto di voto;
- e) la prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF; in particolare la prestazione del servizio di collocamento – con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente – comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento mentre non comporta di per sé l'accensione di un rapporto continuativo con il singolo sottoscrittore;
- f) la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- g) la sottoscrizione di polizze di pegno;
- h) l'amministrazione fiduciaria di beni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- i) l'acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite imposto per l'importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

3. La presenza di un titolare effettivo va rilevata con autonoma registrazione come legame con il soggetto intestatario del rapporto continuativo.

4. La presenza di una o più deleghe ad operare su un rapporto va registrata come un autonomo rapporto continuativo.

5. Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:

- a) la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ovvero di quote di fondi pensione;
- b) l'investimento in strumenti finanziari derivati;

- c) l'investimento in pronti contro termine;
- d) la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;
- e) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero il leasing finanziario, qualora effettuata a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato;
- f) l'emissione di carte di pagamento emesse da banche e Poste Italiane S.p.A. accessorie al conto corrente di cui il titolare della carta risulta intestatario;
- g) l'accensione di rapporti accessori o strumentali connessi con la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;
- h) l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- i) il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;
- j) i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

6. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF si applicano esclusivamente i commi 1, 3 e 4.

Art. 4 – Operazioni

1. Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.

2. Gli obblighi di registrazione sussistono, altresì, per le banche, Poste Italiane S.p.A. e IMEL quando intervengono nei trasferimenti di cui all'articolo 49 del decreto per importi pari o superiori a € 15.000.

3. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

4. Il presente articolo non si applica alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF.

Art. 5 – Operazioni frazionate

1. Nella registrazione delle operazioni frazionate sono da includere le ulteriori operazioni effettuate nella stessa giornata in cui si raggiunge la soglia di € 15.000.

2. I destinatari devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto ovvero i soggetti terzi che operano per conto di un destinatario, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Nel caso di ordini di pagamento o di accredito, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.

3. I destinatari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e mediante disposizioni interne, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.

4. Il presente articolo non si applica alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF.

PARTE II **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

TITOLO I **REGISTRAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI**

Art. 6 – Criteri di registrazione

1. La registrazione di rapporti continuativi va effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo, ancorché quest'ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere in tutto o in parte agli obblighi di adeguata verifica.

2. La registrazione di operazioni va effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo ancorché l'operazione sia stata eseguita presso soggetti diversi e a prescindere dalle modalità di esecuzione dell'operazione o di collocamento del prodotto finanziario.

3. Le operazioni a valere su rapporti continuativi non soggetti a obblighi di registrazione, effettuate presso uno dei soggetti di cui all'articolo 2 che operano per conto di altri destinatari, sono registrate dal soggetto cui sono destinate le disponibilità.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la registrazione dell'operazione va effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

5. Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento provvedono i destinatari cui è rivolto l'ordine del cliente; alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito provvede il destinatario finale del trasferimento di disponibilità.

6. Qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accredito avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario residente cui è rivolto l'ordine del cliente.

7. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a l), n), q) e s), i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico.

8. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), o), p) e q) limitatamente ai cambiavalute, i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 10.

9. Nei casi previsti ai precedenti commi 2, 3 e 5, gli intermediari presso i quali le operazioni sono state eseguite trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione.

Art. 7 – Dati e informazioni da acquisire e registrare

1. Ai fini dell'obbligo di registrazione sono da inserire nell'archivio unico informatico i seguenti dati e informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi - la data, il numero del rapporto, i dati identificativi e il codice di settore sintetica del cliente intestatario del rapporto unitamente ai dati identificativi dei soggetti delegati a operare per conto del cliente nonché del titolare effettivo qualora diverso dal soggetto intestatario del rapporto;
- b) con riferimento all'operazione - la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione effettuata, l'importo, i dati identificativi del cliente e, se presente, i dati identificativi del soggetto esecutore e il numero del rapporto continuativo utilizzato. I soggetti indicati all'art. 40 del decreto, che trasmettono alla UIF su base mensile dati aggregati concernenti la propria operatività, inseriscono anche il codice di settore sintetica del cliente.

2. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale nonché sede o paese estero del beneficiario, denominazione e ubicazione del punto operativo dell'intermediario finale presso il quale deve essere effettuato l'accredito dell'importo o il pagamento e, ove noti, numero del rapporto e indirizzo del beneficiario.

3. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento, le informazioni aggiuntive da registrare rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale nonché sede o paese estero dell'ordinante, denominazione e ubicazione del punto operativo dell'intermediario presso il quale l'ordine è stato disposto e, ove noti, numero del rapporto e indirizzo dell'ordinante.

4. Nel caso in cui un'operazione sia stata eseguita per conto di un soggetto diverso dal titolare di un rapporto, devono essere acquisiti il nome e cognome o denominazione sociale nonché sede o paese estero di tale soggetto.

5. Per le operazioni disposte da intermediari localizzati in paesi il cui regime antiriciclaggio non è equivalente, va altresì registrato il soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata.

6. Ai fini del presente articolo si intende:

- a) per “*data*”, con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa;
- b) per “*causale*”, la tipologia dell'operazione in base al codice <*causale analitica*> attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'allegato n. 1;
- c) per “*importo*”, l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.

7. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF si applica solo il comma 1, lett. a).

Art. 8 - Modalità della registrazione

1. I destinatari registrano le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nell'allegato n. 1 < Causali analitiche >.

2. Le informazioni acquisite ai fini dell'obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite nell'archivio unico informatico e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cui all'art. 7 comma 6, lettera a).

3. Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data della prima operazione oggetto di cumulo.

4. Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 < Standard tecnici >.

5. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

6. Nella registrazione delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposita valorizzazione di un campo specifico, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al tasso di cambio del giorno di effettiva negoziazione ovvero, in assenza di negoziazione, al tasso di cambio del giorno dell'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa.

7. Le operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Devono essere, comunque, registrati i dati identificativi di chi esegue l'operazione.

8. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF si applicano esclusivamente i commi 2 e 4.

Art. 9 - Deroghe agli obblighi di registrazione

1. I destinatari non procedono alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con i soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere da a) a d) del decreto e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto.

2. Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dai destinatari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.

3. Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari, di valute e di immobili poste in essere nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF.

Art. 10 – Modalità semplificate di registrazione

1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. registra in archivio unico informatico i rapporti continuativi, compresi i dati dell'eventuale titolare effettivo e le operazioni, relativamente a finanziamenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 25 del decreto ovvero a erogazioni di fondi che non siano effettuate per conto dello Stato. Poste Italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

2. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettere o), p) e q) limitatamente ai cambiavalute possono adempiere agli obblighi semplificati di registrazione mediante il riversamento mensile delle informazioni, di cui ai commi successivi, in un archivio dedicato predisposto con strumenti di informatica anche diretta. Devono comunque essere previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico e l'inalterabilità delle registrazioni, nonché la possibilità di trarre informazioni integrate dei dati inseriti. Eventuali correzioni o modifiche devono lasciare traccia della registrazione prima della modifica.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) registrano i rapporti continuativi relativamente alle garanzie rilasciate ai richiedenti, indicando l'eventuale presenza di titolari effettivi. Sono, altresì, registrate le operazioni di finanziamento erogato direttamente. I destinatari che erogano fondi a favore di soggetti garantiti dai Confidi, comunicano a questi ultimi, entro trenta giorni, i dati relativi all'estinzione del finanziamento medesimo.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere p) e q) limitatamente ai cambiavalute, registrano le operazioni che, cumulativamente a seguito di frazionamento, sono di importo pari o superiore a € 15.000 avendo a riferimento il tasso di cambio del giorno di effettiva negoziazione.

Art. 11 - Caratteristiche dell'archivio unico informatico

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ciascun destinatario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal presente provvedimento e dai relativi allegati.

2. Per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, i destinatari possono avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso e ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge. L'incarico può essere, altresì, conferito a un altro destinatario.

In ogni caso deve essere assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto, anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware, nonché la possibilità di desumere evidenze aziendali integrate.

3. I destinatari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e la gestione del proprio archivio, di un unico centro di servizio anche al fine di trarre evidenze integrate e ai fini di quanto

previsto all'articolo 41 del decreto. Deve essere, comunque, garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun destinatario e la possibilità di ottenere evidenze aziendali integrate.

4. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

TITOLO II ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12 - Protezione dei dati e delle informazioni

1. Agli obblighi di registrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea a assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Nella tenuta dell'archivio unico informatico, i destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Variazioni di dati e di coordinate

1. Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

2. La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni.

3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe, legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

4. Configura l'ipotesi di cui al comma precedente anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

5. In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla specifica tipologia di variazione intervenuta.

6. L'applicazione a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica semplificata, della procedura ordinaria di adeguata verifica comporta la registrazione di apertura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

L'applicazione a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica ordinaria, della procedura semplificata di adeguata verifica, comporta la registrazione di chiusura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

Art. 14 - Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione

1. I soggetti cedenti dipendenze o rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al cessionario, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni, anche nel caso in cui – su base contrattuale o per disposizioni di legge inderogabili - i soggetti cedenti mantengano la responsabilità per la conservazione delle informazioni raccolte antecedentemente alla cessione.

2. In caso di scissione, il destinatario che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto/ai soggetti risultanti dalla scissione, i quali garantiranno, ognuno per i dati di propria competenza, la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

3. In caso di fusione, il destinatario che cessa l'attività deve registrare, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

4. Fino alla chiusura dei rapporti di cui ai commi precedenti, i destinatari possono continuare a registrare le operazioni negli archivi unici informatici preesistenti la trasformazione societaria.

5. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, i destinatari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell'attività, registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi sei mesi.

Nel caso in cui nell'AUI siano presenti codici di connessione con l'anagrafe, questi ultimi devono essere sostituiti dai dati anagrafici corrispondenti. I destinatari non devono trasmettere le registrazioni rettificata.

PARTE III
Disposizioni finali

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire dal 1° gennaio 2010. Entro la stessa data devono essere registrate, altresì, le informazioni già acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi in essere.

Il presente provvedimento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.